

Provvedimento n. 6500 (I317)

**IMPRESE DI COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE ASCENSORI**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 1998;

SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 5 marzo 1998, con la quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'ANACAM - Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, dell'ANACAM Emilia Romagna, dell'ADMIA - Associazione Ditte Manutentrici Impianti Ascensori delle Marche e del CONPIAI - Consorzio Nazionale Piccole Imprese Ascensoristiche Indipendenti per presunta infrazione dell'articolo 2 della medesima legge;

SENTITI i legali rappresentanti delle Associazioni CONPIAI, ADMIA e ANACAM rispettivamente in data 28, 29 e 30 aprile 1998;

SENTITI in data 14 maggio 1998 i rappresentanti legali del CSA -Consorzio Servizi Ascensori Srl e della Monti Servizi Ascensori Srl;

SENTITI nuovamente, in data 14 ottobre 1998, i rappresentanti legali dell'ANACAM, ADMIA Marche e Consorzio Servizi Ascensori Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERANDO i seguenti elementi:

I. IL FATTO

1. In data 5 marzo 1998 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle Associazioni ANACAM, ANACAM Emilia Romagna, ADMIA Marche e CONPIAI per presunta infrazione dell'articolo 2 della legge n. 287/9, in relazione all'adozione e alla diffusione di listini prezzi per la remunerazione dei servizi di manutenzione degli ascensori.

In pari data, l'Autorità ha deliberato di effettuare alcune verifiche ispettive presso le sedi delle associazioni interessate. Per l'effettuazione di tali verifiche ispettive, svoltesi in data 20 marzo 1998, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione dei militari del Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza.

2. L'istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazioni, pervenute rispettivamente in data 5 luglio 1996 e 10 gennaio 1997, da parte del CONPIAI e del CSA.

3. Nella prima segnalazione il CONPIAI, associazione di categoria cui aderiscono piccole imprese di manutenzione degli ascensori, lamentava il comportamento tenuto da un associato, il CSA, il quale avrebbe praticato prezzi inferiori del 40-90% rispetto a quelli previsti dal "*tariffario ordinario*". L'associazione, a testimonianza della propria segnalazione, aveva allegato una copia dell'"*analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione degli ascensori*" redatta dalla ADMIA Marche, che il CONPIAI appariva aver adottato come proprio tariffario.

4. Nella seconda segnalazione, il CSA evidenziava l'esistenza, nelle regioni Marche ed Emilia Romagna, di un "cartello" tra le aziende ascensoristiche aderenti alle due associazioni nazionali ANACAM e CONPIAI, volto a determinare i prezzi di erogazione dei servizi di manutenzione degli ascensori.

II. LE PARTI

Le associazioni denunciate

5. L'ANACAM è la principale associazione di categoria del settore ascensoristico, alla quale aderiscono 550 aziende di costruzione, installazione e manutenzione di ascensori, appartenenti a tutte le classi dimensionali. In particolare, fanno parte dell'associazione, oltre le tre principali imprese multinazionali attive nel settore ascensoristico (Kone, Otis, Schindler), tutte rappresentate nel consiglio direttivo, molte imprese di medie e piccole dimensioni.

L'ANACAM costituisce un'unica associazione di primo grado, con sezioni dislocate sul territorio nazionale. Sulla base dello Statuto vigente, l'Associazione persegue, tra l'altro, le seguenti finalità: rappresenta gli interessi degli associati nei confronti di organismi pubblici, privati e associazioni di categoria; promuove studi per la risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario e legale riguardante gli associati; favorisce i contatti e la collaborazione tra gli Associati; promuove lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale nel settore; promuove l'adozione di un codice etico cui gli associati sono chiamati a uniformarsi.

6. L'ANACAM Emilia Romagna è la sezione regionale dell'ANACAM in Emilia Romagna. Gli associati alla sezione sono 36.

In base allo Statuto dell'ANACAM nazionale "gli associati che esercitano la propria attività in una regione organizzano una sezione regionale dell'Associazione nel pieno rispetto dei principi di democrazia e delle norme del presente Statuto, nonché delle deliberazioni assunte a livello nazionale" (articolo 5). Le ditte che vogliono iscriversi all'associazione devono fare domanda al Consiglio Direttivo dell'ANACAM nazionale, la quale si pronuncia, sentito il parere delle sezioni regionali competenti (articolo 6.2).

7. L'ADMIA Marche è, sulla base dello statuto vigente, un'associazione aderente all'ANACAM Nazionale costituita tra le imprese manutentrici di impianti ascensori e montacarichi operanti nella regione Marche. Aderiscono all'ADMIA 32 imprese di manutenzione.

8. Il CONPIAI è una associazione nazionale alla quale aderiscono imprese artigianali e altre piccole imprese attive nel settore della installazione e manutenzione degli ascensori. Attualmente aderiscono al CONPIAI 215 imprese. Tra gli scopi dell'associazione vi è favorire gli scambi di opinioni e informazioni nell'ambito degli associati, migliorare la qualificazione professionale degli stessi, nonché rappresentare gli associati nell'ambito delle associazioni legalmente riconosciute.

Il denunciante

9. Il CSA è un consorzio di servizi, costituito nel 1995, al quale aderiscono alcune aziende di piccole dimensioni attive nel settore ascensoristico.

III. Risultanze istruttorie

a) Il quadro normativo di riferimento

10. L'attività di installazione e manutenzione degli ascensori è caratterizzata da una intensa regolamentazione normativa. La disciplina fondamentale del settore è contenuta nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante norme in materia di *Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato*, e successive modifiche, nonché nei regolamenti di attuazione contenuti nei Decreti del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1951, n. 1767, *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1415/42*, e 29 maggio 1963, n. 1497, *Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato*.

11. L'articolo 1 della legge n. 1415/42 riguarda gli ascensori e i montacarichi, installati in edifici pubblici o privati, a scopi e usi privati, anche se accessibili al pubblico, che vengono raggruppati in 5 categorie distinte:

"Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone".

12. L'articolo 2 della legge prevede che nessun ascensore o montacarichi può essere installato e tenuto in esercizio senza la preventiva licenza rilasciata dal Prefetto. La licenza d'impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo, mentre la licenza di esercizio viene concessa dopo il collaudo dell'impianto e viene rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C e ogni 4 per i montacarichi di categoria D. L'articolo 3 prevede che il rinnovo della licenza è subordinato all'esito favorevole di ispezioni svolte con la cadenza di cui all'articolo 2. Lo stesso articolo individua anche i casi in cui si rendano necessarie ispezioni straordinarie.

La legge n. 1415/42 individuava nell'ENPI - Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, il soggetto predisposto allo svolgimento di tali ispezioni. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *l'Istituzione del servizio sanitario nazionale*, ha disposto lo scioglimento dell'ENPI. Successivamente allo scioglimento dell'ENPI, la materia ha trovato una nuova organizzazione con il Decreto Ministeriale 4 febbraio 1984, recante *Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro*, che ha disposto che sono di competenza dell'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - l'esame del progetto ai fini del rilascio della licenza di impianto e il collaudo dell'impianto ai fini della licenza di esercizio, nonché le ispezioni straordinarie previste dall'articolo 3 della legge n. 1415/42. Sono invece di competenza delle Unità sanitarie locali *"le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico"*.

13. L'articolo 5 della legge n. 1415/42 stabilisce che il proprietario dell'ascensore o del montacarichi deve affidare la manutenzione di tutto il sistema a persona munita di certificato di abilitazione (il cosiddetto "patentino") o a ditta che si avvale di personale abilitato. L'articolo 19 del DPR n. 1497/63 prevede che il manutentore deve effettuare almeno una volta ogni sei mesi una verifica dello stato di funzionamento degli ascensori di categoria A, B ed E e una volta l'anno per i montacarichi di categoria C e D.

14. Infine, appare opportuno ricordare come la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*, prevede che sia obbligatoria *"l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale"*.

b) Il mercato interessato

15. Il documento da cui ha preso avvio l'istruttoria in esame è denominato *"analisi dei costi"* dei servizi di manutenzione degli ascensori e dei montacarichi a uso privato e, pertanto, il mercato interessato risulta quello dei servizi di manutenzione degli ascensori.

Anche se esistono evidenti elementi di continuità tra le attività di produzione, installazione e manutenzione degli ascensori, numerosi fattori tendono a far ritenere il mercato della manutenzione distinto da quello della installazione e, conseguentemente, della produzione. Infatti, dal lato della domanda di regola i soggetti che richiedono i servizi di installazione sono distinti da coloro che richiedono la manutenzione dell'ascensore: l'impresa edile richiede l'installazione dell'ascensore, mentre il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio domanda i servizi di manutenzione¹. Anche dal lato dell'offerta esistono sensibili differenze. Infatti, mentre il mercato della produzione e installazione è caratterizzato dalla presenza preponderante delle multinazionali o di imprese alle stesse collegate, nel mercato della manutenzione sono attive, accanto alle multinazionali, imprese di medie e piccole dimensioni².

¹ Cfr. audizione ANACAM del 30 aprile 1998.

² Cfr. Memoria allegata audizione CSA del 14 maggio 1998 e Verbale audizione CONPIAI del 28 aprile 1998.

16. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, tenuto conto delle esigenze di economicità e delle peculiarità del servizio da prestarsi, che richiedono la presenza in loco dell'impresa manuttrice, la quale deve essere in grado di garantire la tempestività del servizio, il mercato rilevante appare limitato ad ambiti locali, generalmente di dimensioni provinciali.

17. In particolare, i mercati interessati dalla presente istruttoria sono i mercati della manutenzione degli ascensori e dei montacarichi delle provincie delle Marche e della Emilia Romagna. Siffatta delimitazione dei mercati interessati dalla presunta intesa appare condivisa anche dalle parti del procedimento, laddove, ad esempio, l'ANACAM nazionale sottolinea l'importanza della "*vicinanza dell'impresa all'impianto quale requisito essenziale del buon esito della prestazione richiesta*"³.

c) La struttura del mercato

18. Dalle risultanze istruttorie emerge che, in Italia, il numero di impianti interessati ai servizi di manutenzione è molto elevato, pari a circa 650.000, mentre le imprese attive nella manutenzione risultano essere circa 1.500⁴. Tale situazione caratterizza il mercato italiano rispetto a quello degli altri paesi del mondo, dove il numero degli impianti è sensibilmente inferiore. Si consideri che negli Stati Uniti il numero di impianti attivi è decisamente inferiore, pari a circa 500.000 impianti. Le ragioni di tali peculiarità del mercato italiano risiedono nella normativa di settore, che prevede l'obbligatorietà sia dell'impianto di ascensore in stabili con più di tre piani sia del servizio di manutenzione; condizioni, queste, generalmente non esistenti in altri contesti.

Secondo l'ANACAM "*il volume di affari globale relativo alla manutenzione preventiva, alla risposta alle chiamate e alla riparazione può essere stimato in Italia pari a circa 1.000 miliardi di lire*"⁵.

19. Al fine di ottenere una stima della quota di mercato detenuta complessivamente dalle imprese partecipanti alle diverse associazioni parti del presente procedimento sono state richieste informazioni a tutte le Aziende USL dell'Emilia Romagna e delle Marche che effettuano, sulla base della normativa vigente, le ispezioni previste per il rinnovo della licenza di esercizio.

È stato così possibile ottenere un'indicazione del numero di ascensori in manutenzione da parte delle imprese aderenti all'ANACAM o al CONPIAI. Le quote di mercato che ne derivano si riferiscono pertanto al numero di ascensori in manutenzione e non al fatturato realizzato attraverso la manutenzione degli stessi.

20. Per una migliore comprensione dei dati presentati appaiono opportune alcune avvertenze. Innanzitutto, sono state considerate tutte le imprese attive nelle singole province e non soltanto quelle che hanno sede nella provincia.

Inoltre, alcune imprese risultano associate sia all'ANACAM sia al CONPIAI, per cui il totale delle quote di mercato derivante dalla somma delle quote ANACAM, CONPIAI e delle altre imprese risulta superiore a 100.

Infine, si è posto il problema di come considerare le imprese che, pur non aderendo formalmente ad alcuna associazione, appartengono a gruppi la cui capogruppo risulta associata a una associazione di categoria, in quanto appare plausibile che i comportamenti di un'impresa siano condizionati dalla capogruppo. La soluzione scelta, in assenza di una mappa completa dei gruppi presenti sui mercati rilevanti, è stata di considerare come associate ad ANACAM o CONPIAI solo le ditte formalmente aderenti a una delle due associazioni. Tale scelta determina una sottostima, in alcuni casi rilevante, della reale importanza dell'associazione di categoria nel territorio⁶.

21. I risultati dell'analisi sopra descritta sono riportati nella tabella 1.

Dai dati contenuti nella tabella risulta che le quote di mercato detenute dall'ANACAM nelle provincie dell'Emilia Romagna e delle Marche sono prossime al 70%, mentre quelle del CONPIAI risultano in media superiori al 15%. Complessivamente le due associazioni detengono in media quote di mercato di circa il 75% nelle provincie della Emilia Romagna e delle Marche. Tali percentuali potrebbero risultare addirittura maggiori, qualora si considerino le quote detenute da imprese, non formalmente aderenti, ma in qualche modo collegate a imprese associate all'ANACAM o al CONPIAI. Tale circostanza è stata confermata dal CSA, il

³ Cfr. *Memorie ANACAM del 10 luglio e del 9 ottobre 1998.*

⁴ Cfr. *memoria ANACAM del 10 luglio 1998.*

⁵ Cfr. *audizione ANACAM del 30 aprile 1998.*

⁶ *A tale riguardo si possono citare, come esempio, i casi della ditta Calzolari Ascensori S.r.l. che in provincia di Bologna assicura la manutenzione di 957 impianti (su 10.630, circa il 9% del mercato provinciale) e della ditta B.B.F. che in provincia di Modena provvede alla manutenzione di 616 impianti (su 5.546, circa l'11% del mercato provinciale), che risultano entrambe controllate da OTIS Italia S.p.A. (società aderente all'ANACAM).*

quale ha affermato che le grandi imprese, "oltre che lavorare direttamente, detengono partecipazioni in altre piccole e medie imprese, le quali a loro volta detengono partecipazioni in altre. Inoltre, le stesse affidano ad altre aziende in subappalto dei lavori"⁷.

Tabella 1: quote di mercato delle imprese operanti nelle province delle regioni Emilia Romagna e Marche

Provincia	n. impianti	quota ANACAM (%)	quota CONPIAI (%)	quota altri (%)
Bologna	10.630	66,8	14,3	22,4
Forlì	2.473	61,6	2,2	38,4
Modena	5.546	49,3	6,8	44,2
Parma	5.020	82,5	12,5	11,2
Piacenza	2.243	58,0	16,9	42,0
Ravenna	2.989	76,0	1,0	23,1
Reggio Emilia	4.213	80,8	15,5	19,1
Rimini	3.993	30,1	14,3	55,6
Totale Emilia	37.107	63,8	11,4	29,6
Ancona	5.122	92,2	39,3	7,6
Ascoli Piceno	2.901	80,6	23,3	19,4
Macerata	2.308	74,6	38,7	6,7
Pesaro	2.644	73,8	5,6	23,3
Totale Marche	7.853	82,7	28,8	13,3
Totale Marche ed Emilia	50.082	68,7	15,9	25,4

Fonte: documentazione Aziende USL e Associazioni di categoria.

d) L'Analisi dei costi dell'ADMIA Marche

Descrizione del documento

22. Già in sede di denuncia era pervenuto all'Autorità un documento denominato "Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione ascensori", con sottotitolo "Elaborati relativi alla determinazione dei costi della manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato; alla data del 31 dicembre 1995", documento che, dal tenore della denuncia, appariva essere utilizzato dalle imprese come listino prezzi.

23. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio è emerso che l'ADMIA Marche aggiorna regolarmente tale documento. Infatti, nel corso dell'ispezione del 20 marzo 1998 sono state reperite le tavole riassuntive aggiornate al gennaio 1998.

In tale analisi "i costi sono calcolati sulla base delle condizioni normali previste sugli "ordini di manutenzione" suggeriti dall'ANACAM e dall'ADMIA". I servizi di manutenzione (ordinaria) vengono analizzati secondo tre tipi di servizio con cadenza contrattuale, quinquennale o decennale, prevedendo maggiorazioni nel caso di durata inferiore ai cinque anni:

1) manutenzione semplice (MS): visita manutentiva periodica programmata di personale abilitato, escluse le chiamate, l'assistenza extraprogrammazione, gli accessori e i ricambi;

2) manutenzione con assistenza (MA): visita manutentiva periodica, comprese le chiamate giustificate extraprogrammazione, l'assistenza all'Ente di controllo, esclusi gli accessori e i ricambi;

3) manutenzione completa (MC): come per la MA in più è compresa la sostituzione di parti e accessori soggetti a normale usura.

Vi è poi un altro tipo di manutenzione effettuato su impianti non funzionanti, ma che si desidera mantenere efficienti, denominata conservativa.

24. Nell'"analisi dei costi", per ciascuno dei servizi di cui sopra, sono stati stabiliti i relativi costi con estremo dettaglio, con riferimento a una serie di variabili, quali il tipo di ascensore, la tipologia di trazione, il peso trasportato, il numero di fermate, la caratteristica delle porte, l'anzianità dell'ascensore.

Vengono inoltre fornite indicazioni sulle condizioni di pagamento: "previste a trimestralità anticipate, entro 30 gg. dalla data della fattura"; nonché è allegato un facsimile di contratto per la manutenzione.

⁷ Cfr. verbale audizione del 14 ottobre 1998.

In base a quanto contenuto in tale modello risulta che la durata del contratto deve essere non inferiore a 3 anni, con clausola di tacito rinnovo; la ditta che svolge l'attività di manutenzione ordinaria ha il diritto di compiere i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria; viene prevista una penale a carico del proprietario dell'ascensore in caso di risoluzione anticipata del contratto, pari al "*residuo di tutta la validità dell'impegno sottoscritto*".

Natura del documento

25. Sulla base della documentazione istruttoria, tale "*analisi dei costi*" assume la natura di listino prezzi. Ciò risulta principalmente dai seguenti elementi di carattere formale e sostanziale.

a) Lo statuto dell'ADMIA Marche

L'associazione che materialmente ha redatto il documento in esame è l'ADMIA Marche, associazione aderente, secondo quanto riportato nel proprio statuto, all'ANACAM. D'altra parte, negli stessi verbali degli organi collegiali l'associazione viene testualmente denominata "ADMIA - ANACAM".

L'articolo 3 dello Statuto dell'ADMIA riporta testualmente che "*l'ADMIA, attraverso il vaglio dei dati forniti dagli Associati e dalle competenti Associazioni Nazionali, determina i costi dei servizi di manutenzione e riparazioni più comuni, allo scopo di elaborare le tariffe unitarie minime di abbonamento alla manutenzione, applicabili secondo le varie prestazioni richieste ed aggiornarle in funzione delle variazioni dei costi della mano d'opera e delle altre componenti i prezzi di tariffa*".

b) Il protocollo d'intesa del 27 febbraio 1997

Tra i documenti atti a comprovare che il documento denominato "*Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione ascensori*" non rappresenta altro che un tariffario per i servizi di manutenzione degli ascensori vi è un protocollo di intesa sottoscritto, in data 27 febbraio 1997, dai rappresentanti dell'ADMIA Marche, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona e delle Sezioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, nonché di alcune associazioni di consumatori.

Nell'accordo è previsto che "*le tariffe che saranno applicate nei contratti verranno definite sulla base delle analisi dei costi rilevati sul mercato italiano, depositate presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e saranno verificate periodicamente dalle parti contraenti sottoscritte*".

Le parti convengono sul fatto che le tariffe concordate all'atto della presente intesa resteranno invariate per tutto il 1997, a prescindere dagli aumenti che si verificheranno sui costi".

c) Le assemblee regionali ADMIA Marche

Nel verbale dell'Assemblea Regionale dell'ADMIA del 20 aprile 1991, il Presidente della Commissione Prezzi sostiene che "*i listini sono stati studiati sia dalle Ditte Artigiane che Industriali, dalle quali - nella fase della compilazione - i prezzi sono stati considerati equi*". Nello stesso verbale si legge che "*l'Associazione ha lo scopo di uniformarsi a dette tabelle; è vero che ci sono tra le Ditte fornitrici prezzi diversi; ma noi abbiamo usato il tariffario proprio per evitare - ad esempio - la gara di appalto*".

Analogamente, nel verbale di una successiva assemblea, in relazione alla discussione sul terzo punto all'ordine del giorno - "*tariffari '94 per la manutenzione e per il costo delle riparazioni*" - viene affermato che, a seguito di voci circa una possibile denuncia all'Autorità Antitrust dei listini ADMIA, "*sono state modificate alcune voci: scompaiono le parole "tariffe" e "canoni di abbonamento" evidenziando invece le dizioni "analisi dei costi"*" (verbale assemblea del 12 marzo 1994).

L'argomento viene ripreso anche nel corso dell'Assemblea del 25 marzo 1995, nel cui verbale si legge: "*in merito ai tariffari [viene auspicata] la presentazione sotto altra forma, perché al contrario, si incorrerebbe in sanzioni*".

d) Le gare d'appalto

Risultano agli atti del procedimento numerosi elementi atti a dimostrare che le imprese sono in grado di praticare prezzi finali significativamente inferiori rispetto a quelli indicati nell'"Analisi dei costi". Ciò, sia con riferimento alle gare d'appalto, ove si ravvisano "sconti" fino al 60%, sia con riferimento ai canoni applicati ai clienti privati⁸. Risulta inoltre che le imprese aderenti al CSA, le quali sistematicamente praticano canoni inferiori, presentano bilanci in attivo.

⁸ Cfr. *memorie ADMIA e CSA del 9 ottobre 1998*.

Ne deriva che il documento in esame non contiene una analisi dei costi, bensì una serie estremamente dettagliata di prezzi consigliati per le diverse tipologie di prestazione.

e) Il Prontuario PL dell'ADMIA Marche

26. Oltre alla determinazione dei canoni di abbonamento per la manutenzione ordinaria contenuti nell'Analisi dei costi ora esaminata, nel corso dell'istruttoria è emerso che l'ADMIA Marche predispone un tariffario anche per i servizi di manutenzione straordinaria, denominato "Prontuario PL". L'Autorità ha acquisito copia del "Prontuario PL 07/97" approvato dal Consiglio Direttivo del 4 giugno 1997.

Il Prontuario contiene "la determinazione dei tempi e dei costi per lavori di riparazione e manutenzione straordinaria su impianti ascensori e montacarichi" calcolati al 30 giugno 1997. In tale prontuario, riservato alle ditte associate, è chiaramente indicato che "i prezzi si intendono per lavori eseguiti al di fuori delle normali visite programmate di manutenzione", ovvero a quei lavori non compresi nel tariffario denominato "Analisi dei costi".

Vengono, tra l'altro, fissate le condizioni di pagamento per i servizi di riparazione e manutenzione straordinaria: "previste per contanti, a ricevimento fattura; per importi superiori alle lire 500.000, 50% all'ordine, saldo a ricevimento fattura". Viene chiarito che i preventivi per lavori di riparazione e manutenzione straordinaria hanno normalmente validità di 30 giorni. Infine, è indicato che "tutti i prezzi sono soggetti a revisione, in ragione delle variazioni dei costi che dovessero verificarsi dalla data dell'ordine alla data di ultimazione dei lavori".

f) I tariffari diffusi in Emilia Romagna

27. Risultano agli atti del procedimento numerosi elementi che testimoniano l'esistenza di tariffari anche in Emilia Romagna. In particolare, è stato reperito un documento redatto dall'ANACAM Emilia Romagna denominato "Bollettino - Anno 1993. Tariffe di abbonamento alla manutenzione di impianti ascensori e montacarichi", contenente le tariffe valide per la regione Emilia Romagna e lo Stato di S. Marino⁹.

Con riferimento a tale tariffario, in una lettera inviata a un cliente, prot. n. 11/93, l'ANACAM Emilia Romagna specifica che "il tasso percentuale di aumento dei canoni di manutenzione è stato indicato dal 5% al 7% per il 1993". Inoltre, nella medesima lettera, lamentando la circostanza che alcune ditte non si sarebbero ancora adeguate ai canoni previsti dalla associazione, l'ANACAM dichiarava che "resta il ns. impegno di uniformare gli stessi in tutta la Regione".

28. Successivamente, l'ANACAM Emilia Romagna ha adeguato annualmente il canone di manutenzione che le ditte associate devono praticare. Così nella circolare dell'8 novembre 1993, n. 22/93, indirizzata ai propri associati, si indica che "dopo aver preso visione delle varie tabelle - Camera di Commercio, ANIE - ISTAT (solo manodopera) ecc. ecc. che per l'anno 1994 il tasso di adeguamento sul canone di manutenzione dovrà essere nella misura del 6% in aumento".

Nei verbali delle Assemblee Ordinarie dell'ANACAM Emilia Romagna del 17 novembre 1995 e del 29 novembre 1996 sono indicati aumenti rispettivamente per il 1996 dell'8% e per il 1997 "preso atto delle diverse situazioni locali [...] dal 4 al 7% di aumento rispetto alle tariffe precedenti".

g) I comportamenti dell'ANACAM nazionale

29. Nel corso del procedimento istruttorio è stata verificata l'esistenza di ulteriori tariffari prodotti da altre strutture regionali dell'ANACAM, diverse da quelle dell'Emilia Romagna e delle Marche, come risulta dalla copiosa documentazione agli atti del procedimento comprovante un fattivo impegno della associazione nazionale in materia di prezzi.

30. A titolo esemplificativo, in una lettera inviata il 3 dicembre 1997 all'ANACAM Nazionale, un consigliere lamenta come in Lombardia l'associazione regionale abbia assunto iniziative autonome rispetto alla sede nazionale, contattando direttamente il Presidente dell'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) "per valutare l'ipotesi di definire dei livelli di prezzo tramite listini concordati fra le due Associazioni".

In relazione a tale iniziativa, in una prima lettera del 5 dicembre 1997, il Segretario Amministrativo dell'ANACAM Nazionale scrive ai membri del consiglio direttivo che deve essere "l'ANACAM nazionale a guidare le iniziative prese dalle sedi regionali. Alcune sedi hanno preso contatti con le associazioni di categoria, altre hanno già depositato le analisi dei costi dei servizi di assistenza e manutenzione ascensori presso le C.C.I.A. delle varie regioni".

⁹ Cfr. documentazione allegata alla comunicazione del CSA, pervenuta in data 5 febbraio 1997.

In una seconda lettera, inviata il 10 dicembre 1997 ai Presidenti Regionali, l'ANACAM Nazionale affermava che *"siamo venuti a conoscenza di alcune iniziative a livello locale con altre Associazioni al di fuori del nostro settore (ad esempio ANACI). Nel confermare l'apprezzamento per coloro che si impegnano nell'interesse dell'ascensorismo vorremmo però qui ribadire la necessità di informare preventivamente il direttivo nazionale e di concordare in via preliminare con lo stesso ogni attività che può avere riflesso a livello nazionale"*.

31. In una diversa circostanza l'associazione ha invitato il CSA, in un incontro svoltosi a Parma, il 2 settembre 1997, a recedere dal praticare canoni di abbonamento non in linea con i tariffari vigenti. Secondo quanto dichiarato dal Consorzio *"al fine di convincere il CSA, i rappresentanti di tali associazioni hanno sostenuto come, aumentando il canone ai clienti, il CSA avrebbe ottenuto vantaggi immediati. Inoltre, le grandi aziende si dichiaravano disponibili a concedere lavori in subappalto"*¹⁰.

A conferma dell'impegno dell'ANACAM nei confronti degli associati che praticano tariffe non allineate, si ricorda come in una lettera inviata, in data 17 febbraio 1998, al Presidente dell'ANACAM Piemonte l'ANACAM invitava l'associazione regionale a prendere iniziative nei confronti di un associato di Novara, il quale, tra l'altro, avrebbe formulato *"proposte economiche - incluse le modalità di finanziamento - che non sembrano in linea con i costi per fornire un adeguato, competente e puntuale servizio a casa del cliente"*.

h) Il ruolo del CONPIAI

32. Per quanto non sia emersa una partecipazione attiva del CONPIAI alla stesura di tariffari, risulta che lo stesso abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di avvalersi del tariffario predisposto dall'ADMIA Marche, come emerge, ad esempio, dalla lettera, agli atti del procedimento, inviata all'ADMIA Marche il 10 luglio 1996. In essa viene espressamente richiesta la possibilità di utilizzare i tariffari per l'attività dei propri associati.

Il coinvolgimento del CONPIAI in ordine all'adozione di tale tariffario emerge con tutta evidenza anche dalla lettera inviata all'Autorità il 15 gennaio 1997, in cui è testualmente scritto: *"anche i nostri associati nel loro lavoro si sono avvalsi della suddetta "Analisi dei costi"*.

Né può trascurarsi la circostanza che il CONPIAI non ha limitato la propria attività alla mera adozione del tariffario predisposto dall'ADMIA Marche, bensì è fattivamente intervenuto per garantirne il rispetto da parte dei suoi associati. In questo senso depone la stessa denuncia all'Autorità del 5 luglio 1996, che segnala il comportamento del CSA - al tempo associato - nella determinazione di prezzi diversi da quelli del tariffario, nonché gli atteggiamenti dissuasivi tenuti nei confronti dello stesso CSA per farlo recedere da tale politica di prezzo¹¹.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

ANACAM

33. Nelle memorie pervenute in data 10 luglio e 9 ottobre 1998 e nel corso delle audizioni del 30 aprile e 14 luglio 1998, l'ANACAM ha rappresentato quanto segue:

a) l'ADMIA Marche *"è del tutto distinta dall'ANACAM centrale e non è affatto iscritta all'ANACAM, semmai lo sono i suoi associati"*. Pertanto, le decisioni assunte dall'ADMIA non sono attribuibili all'ANACAM, che non le condivide;

b) per quanto riguarda il diretto coinvolgimento dell'ANACAM, in più occasioni l'associazione non è intervenuta in materia di prezzi, nonostante le lamentele degli associati. Ciò dimostra che l'ANACAM è estranea alla vicenda;

c) in ogni caso, l'analisi dei costi non rappresenta un tariffario, ma una mera elaborazione statistica dei costi del servizio che un'impresa deve necessariamente sostenere per operare con serietà e qualità. Lo scopo dell'analisi era *"fornire una base unitaria, un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore"*, considerata la presenza di molte piccole e medie imprese. Su questa base ciascuna impresa applica il proprio margine di guadagno;

d) non trattandosi di tariffari ma di mere analisi dei costi, l'oggetto delle intese contestate non ha carattere restrittivo della concorrenza e dunque è necessario valutarne gli effetti sul mercato.

ADMIA Marche

¹⁰ Cfr. verbale audizione CSA del 14 maggio 1998.

¹¹ Cfr. verbale audizione CSA del 14 maggio 1998.

34. Nel corso delle audizioni del 29 aprile e 14 ottobre 1998, nonché nella memoria depositata il 9 ottobre 1998, anche l'ADMIA Marche ha sostenuto che il documento contestato non è un tariffario in senso stretto, ma piuttosto una rilevazione dei costi. I valori riportati rappresentano, infatti, una media matematica dei costi sostenuti dalle imprese. L'associazione ricorda inoltre come l'analisi è stata condotta con il patrocinio della Camera di Commercio, d'intesa con le organizzazioni dei consumatori e amministratori di condominio.

CONPIAI

35. Nel corso dell'audizione del 28 aprile 1998 e nelle memorie depositate ha sostenuto la propria estraneità a qualsiasi accordo per la determinazione delle tariffe per i servizi di manutenzione ascensori, che comunque sono state elaborate da un'associazione diversa.

V. VALUTAZIONE GIURIDICA

L'applicabilità dell'articolo 2 della legge n. 287/90

36. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, costituiscono intese gli accordi, le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi o di associazioni di imprese. All'interno dell'ampia nozione di intesa fornita dal legislatore nazionale rientra pertanto anche la predisposizione e adozione di tariffari dei servizi di manutenzione degli ascensori, da parte di associazioni che rappresentano la quasi totalità delle imprese presenti sul mercato. Trattasi, in particolare, di intese orizzontali aventi ad oggetto la determinazione in comune dei prezzi, ovvero di un elemento fondamentale su cui si dovrebbe svolgere la concorrenza tra imprese. L'ANACAM e il CONPIAI hanno rispettivamente elaborato e adottato listini prezzi del servizio nelle regioni Marche ed Emilia Romagna.

37. Per quanto concerne l'imputabilità dei comportamenti in esame, nel corso del procedimento istruttorio è emerso che l'ANACAM rappresenta un'unica associazione, la quale decentra parte delle proprie attribuzioni alle sezioni regionali, le quali devono, però, operare nel rispetto dello Statuto e delle decisioni assunte in sede nazionale (articolo 5 dello Statuto).

Le stesse parti hanno sottolineato come "*l'ANACAM rappresenta un'unica associazione e l'iscrizione avviene a livello nazionale*"¹².

La situazione particolare della regione Marche, ove, ad avviso delle parti, l'associazione locale - ADMIA - opererebbe in autonomia rispetto alle decisioni centrali non emerge dagli elementi probatori: nel proprio statuto l'ADMIA si dichiara aderente all'ANACAM; nei verbali degli organi collegiali l'associazione viene definita "ADMIA-ANACAM"; esiste totale coincidenza della sede e del presidente dell'ADMIA con la sede e il presidente di quella che l'ANACAM nazionale considera una propria sezione regionale; finanche gli iscritti sono i medesimi.

Pertanto, i comportamenti delle sezioni regionali delle Marche e dell'Emilia Romagna sono direttamente attribuibili all'associazione nazionale.

38. Per altro verso, appare innegabile il ruolo dell'ANACAM nazionale nella predisposizione di tariffari e nel controllo del rispetto degli stessi da parte dei propri associati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si ricorda che ancora in data 10 dicembre 1997 l'ANACAM nazionale richiamava i presidenti regionali alla necessità di concordare con il Direttivo nazionale iniziative quali quelle in materia di prezzi che coinvolgono organismi esterni all'associazione.

Con riferimento al rispetto dei tariffari, si ricorda che rappresentanti dell'associazione nazionale hanno contattato direttamente il CSA per farlo desistere dal praticare prezzi non in linea con il tariffario. Ad ulteriore testimonianza di siffatto ruolo dell'ANACAM nazionale si ricorda come lo stesso abbia indicato, con lettera del 17 febbraio 1998, al Presidente dell'ANACAM Piemonte la necessità di prendere iniziative nei confronti di un associato di Novara, il quale praticava tariffe troppo basse.

39. In punto di fatto, le sezioni regionali dell'ANACAM delle Marche e dell'Emilia Romagna hanno adottato e diffuso tariffari per la remunerazione del servizio di manutenzione degli ascensori. Tuttavia, essendo emerso nel corso del procedimento che il fenomeno della determinazione in comune di prezzi del servizio di manutenzione degli ascensori non è limitato a tali aree geografiche, ma relativamente esteso sul territorio nazionale, si desume che non si tratta solamente di iniziative autonome assunte a livello locale. Per

¹² Cfr. *Verbale audizione ANACAM del 30 aprile 1998*.

quanto gli ulteriori tariffari emersi non costituiscano oggetto di valutazione nel presente procedimento, essi confermano l'esistenza di forme di coordinamento a livello nazionale.

In base alle considerazioni fin qui esposte, è destituita di fondamento l'affermazione dell'ANACAM nazionale circa la propria estraneità rispetto ai tariffari adottati nelle Marche e in Emilia Romagna.

40. Per quanto concerne il CONPIAI, anche se nel corso del procedimento istruttorio non è emersa una sua partecipazione diretta nella stesura materiale di tariffari, si osserva che lo stesso ha comunque preso parte all'intesa in esame, manifestando espressamente la volontà di adottare il tariffario dell'ADMIA Marche e attivandosi fattivamente per la sua osservanza da parte dei propri associati. Ciò emerge inequivocabilmente dalle stesse segnalazioni inviate all'Autorità, nelle quali, da un lato si denunciava il comportamento di un associato, il CSA, che praticava prezzi inferiori a quelli del tariffario, dall'altro si affermava che gli associati del CONPIAI utilizzano, nell'ambito della propria attività, tale tariffario.

Le violazioni contestate

41. Venendo all'esame della situazione delle due regioni interessate dal presente procedimento, l'ADMIA-ANACAM delle Marche adotta e aggiorna periodicamente almeno due tariffari, uno relativo ai canoni di abbonamento per la manutenzione ordinaria (definito anche "*Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione degli ascensori*"), l'altro per i servizi di manutenzione straordinaria (definito anche "*Prontuario PL*").

A sua volta, l'ANACAM Emilia Romagna, dopo aver diffuso un dettagliato tariffario di base nel 1993, ha provveduto con regolarità ai relativi aggiornamenti attraverso la determinazione dei tassi di incremento annuo.

42. La reale natura di tariffari, e non di mere elaborazioni statistiche dei costi, emerge inequivocabilmente, oltre che da dichiarazioni contenute nelle delibere degli organi collegiali e nell'articolo 3 dello statuto dell'ADMIA Marche, anche da una serie di circostanze, quali l'indicazione dei termini di pagamento, della validità dei preventivi, della durata dei contratti e delle altre condizioni contrattuali, nonché dall'impegno assunto da parte dell'ADMIA Marche in un recente protocollo di intesa a mantenere invariate le tariffe, definite sulla base dell'analisi dei costi, per un anno.

43. Da un punto di vista di tutela della concorrenza, l'oggetto restrittivo di intese relative alla determinazione concertata dei prezzi, non appare mutare sostanzialmente sia se si tratta di indicazione di prezzi assoluti, sia di prezzi minimi. Infatti, siffatte intese sono suscettibili di determinare o di agevolare il coordinamento del comportamento delle imprese sul mercato indipendentemente dal realizzarsi di un'effettiva uniformità dei prezzi praticati.

A prescindere dall'eventuale carattere vincolante di tali indicazioni di prezzo, le indicazioni stesse comunque possono svolgere una funzione di orientamento per il coordinamento del comportamento concorrenziale, suggerendo le linee direttrici dell'azione degli associati. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo più volte di affermare che "*la fissazione di un prezzo - sia pure meramente indicativo - pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti*"¹³.

Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza del TAR del Lazio del 25 ottobre 1995, n. 476/96, concernente il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale di Amministratori Immobiliari avverso il provvedimento dell'Autorità del 14 dicembre 1994 n. 2550, *Tariffe Amministratori Condomini*.

44. Nel corso del procedimento le parti hanno sostenuto che la predisposizione di "analisi dei costi" non era rivolta a restringere la concorrenza tra le imprese e a falsare il corretto funzionamento del mercato, ma a fornire un valido aiuto sia alle numerose imprese di medie e piccole dimensioni attive sul mercato, sia ai consumatori.

45. Al riguardo si osserva che, sebbene sia normale che un'associazione fornisca ai suoi membri un supporto per la gestione della propria attività professionale, siffatta attività non deve influenzare, direttamente o indirettamente, le normali dinamiche concorrenziali.

La diffusione, da parte di associazioni rappresentative di una parte assolutamente rilevante del mercato, di tariffe consigliate può stimolare, infatti, le imprese ad allineare le loro tariffe, a prescindere dai

¹³ Cfr. sentenza del 17 ottobre 1972, causa n. 8/72, *Vereeniging Van Cementhandelaren / Commissione*; in tal senso anche la decisione della Commissione del 5 giugno 1996, caso IV/34.983, *FENEX*.

costi, disincentivando così le imprese con costi più bassi a ridurre i propri prezzi e avvantaggiando così artificialmente le imprese che controllano meno i costi di produzione¹⁴.

46. Anche l'argomentazione delle parti circa la necessità di individuare le tariffe di riferimento al fine di garantire la qualità del servizio non appare condivisibile. A tale proposito va rilevato che non è plausibile ritenere che un soggetto economico sottratto alla concorrenza sul prezzo e, quindi, in grado di ottenere una remunerazione minima garantita, possa essere incentivato a migliorare la qualità del servizio. La Commissione UE ha, ad esempio, affermato che *"l'imposizione di prezzi minimi non può in nessun caso giustificarsi con un asserito intento di garanzia della qualità. A tal fine, una misura di questo genere è inutile ed inefficace"*¹⁵.

47. Le intese in esame sono state poste in essere da associazioni di categoria che riuniscono, accanto a numerose piccole imprese, anche grandi imprese che prestano servizi a livello mondiale e sono in grado di esercitare un ruolo di guida sul mercato. Parimenti, talune delle piccole imprese aderenti alle associazioni risultano direttamente o indirettamente collegate con le grandi imprese. Per queste ragioni le restrizioni della concorrenza che le intese sono idonee a causare risultano particolarmente consistenti, non solo tenuto conto della elevatissima quota di mercato detenuta congiuntamente dagli associati, ma anche in considerazione della preponderante presenza delle imprese multinazionali.

48. In conclusione, l'adozione di tariffari per la manutenzione di ascensori e montacarichi da parte delle associazioni di categoria delle ditte ascensoristiche ha per oggetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

49. Quanto agli effetti anticoncorrenziali occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia e dell'Autorità, l'analisi degli effetti concreti di un'intesa è superflua ove ne sia accertata la natura restrittiva dell'oggetto. Infatti, una volta constatato l'oggetto anticoncorrenziale delle intese, l'accertamento degli effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalle intese di cui al presente procedimento non è necessario ai fini della constatazione della violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, che prevede le due ipotesi in via alternativa, allorché risulti accertato, come nel caso in esame, che le intese hanno per oggetto restrizioni della concorrenza¹⁶.

50. La diffusione di tariffe per un lungo periodo di tempo è stata certamente idonea a orientare in modo restrittivo della concorrenza i comportamenti delle imprese presenti sul mercato, quantomeno a due livelli.

Innanzitutto a livello dei membri delle associazioni, i quali, quand'anche non abbiano applicato esattamente le tariffe, se ne sono lasciati necessariamente influenzare nello svolgimento delle loro attività e, in particolare, nella determinazione delle condizioni economiche relative all'offerta di servizi di manutenzione degli ascensori.

Inoltre, a livello delle imprese non aderenti che, avendo avuto conoscenza degli aumenti tariffari diffusi dalle associazioni, hanno potuto prevedere quale sarebbe stata la politica dei prezzi dei loro concorrenti. L'influenza esercitata dai tariffari nei confronti delle imprese terze è dimostrata, nel caso in esame, dal fatto che gli associati al CONPIAI, consorzio di piccole imprese distinto dall'ANACAM, adottano anch'essi i tariffari dalla stessa predisposti, come dichiarato all'Autorità con lettera pervenuta il 15 gennaio 1997.

VI. GLI IMPEGNI DELLE PARTI

51. Nel corso del procedimento l'ANACAM e l'ADMIA Marche hanno inviato, rispettivamente in data 2 e 7 ottobre 1998, ai propri associati una circolare nella quale diffidano gli stessi a utilizzare *"in qualsiasi forma e modo, per qualsiasi finalità e contesto commerciale"* i documenti denominati "Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione degli ascensori", "Prontuario PL", "Tariffe di abbonamento alla manutenzione di impianti ascensori e montacarichi".

¹⁴ Cfr. decisione FENEX, cit..

¹⁵ Cfr. decisione del 15 dicembre 1992, caso n. IV/29883, UGAL/BNIC.

¹⁶ Cfr. la giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia CE, sentenza del 27 gennaio 1987, *Verband der Sachversicherer, causa 45/85 e, in materia di pratiche concordate, sentenza Pasta di legno, cit., Polipropilene, cit.; il provvedimento dell'Autorità ANIA delibera del 2 luglio 1993; le decisioni del TAR del Lazio: PRO.CAL, sentenza 1157/93; ANIA, sentenza 1549/93; ALI, sentenza 251/94.*

52. Per quanto tali circolari dimostrino la volontà delle associazioni di conformarsi al diritto della concorrenza, tuttavia permangono elementi atti a pregiudicare il corretto funzionamento del mercato. In particolare, le circolari delle associazioni hanno l'obiettivo di inibire eventuali ulteriori effetti delle intese derivanti dall'utilizzo dei tariffari, ma non eliminano i tariffari stessi e, quindi, la natura restrittiva dell'oggetto, così come l'articolo 3 dello statuto dell'ADMIA Marche, lascia inalterato lo scopo anticompetitivo dell'associazione.

Persiste inoltre il comportamento restrittivo del CONPIAI, il quale non risulta aver adottato nei confronti degli associati iniziative analoghe.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che le deliberazioni dell'ANACAM e sue sezioni regionali relative all'adozione e diffusione nelle regioni Marche ed Emilia Romagna dei documenti denominati "Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione degli ascensori", "Prontuario PL" e "Tariffe di abbonamento alla manutenzione di impianti ascensori e montacarichi" costituiscono un'intesa vietata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, in quanto comportano la fissazione diretta o indiretta dei prezzi del servizio di manutenzione ascensori;

b) che l'articolo 3 dello statuto dell'ADMIA Marche costituisce un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, nel punto in cui prevede quale scopo dell'associazione la elaborazione di tariffe del servizio di manutenzione;

c) che l'adozione del documento denominato "Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione degli ascensori" da parte del CONPIAI costituisce un'intesa vietata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, in quanto comporta la fissazione diretta o indiretta dei prezzi del servizio di manutenzione ascensori;

d) che l'ANACAM nazionale, le sezioni regionali delle Marche e dell'Emilia Romagna, e il CONPIAI cessino dall'elaborare, adottare e diffondere documenti aventi contenuto e finalità analoghe a quelle contestate alle lettere a) e c) della presente delibera;

e) che il CONPIAI provveda a diffondere immediatamente presso tutti gli associati il contenuto della presente delibera;

f) che l'ANACAM nazionale, le sezioni regionali delle Marche e dell'Emilia Romagna, e il CONPIAI presentino entro sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento una relazione sulle iniziative adottate al fine di ripristinare le condizioni di concorrenza.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Fattori

p.IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *